

## **2.6 Il procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di affidamento dei figli minori alla luce della nuova prospettiva**

Gli stessi principi non possono non assumere rilevanza anche in relazione ai procedimenti di esecuzione dei provvedimenti giudiziari di affidamento dei figli minorenni.

### **2.6.1. Il procedimento per l'esecuzione e l'art. 12 della Convenzione dei diritti del fanciullo**

Esiste allo stato attuale una notevole distanza culturale tra l'orientamento della Cassazione che sancisce che l'esecuzione forzata di tali provvedimenti debba essere collocata tra gli obblighi di fare e non fare ed essere realizzata con l'applicazione dell'art. 612 c.p.c. e il principio affermato dall'art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994 n. 64, il quale stabilisce che l'autorità giudiziaria può rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore presso il genitore straniero titolare dell'affidamento, qualora accerti che il minore si oppone al ritorno e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tale che sia opportuno tener conto del suo parere.

Quest'ultima norma non ha purtroppo trovato finora spazio nella legislazione con riguardo alla problematica in esame, mentre sarebbe necessario che anche qui la voce del minore fosse ascoltata e acquisisse rilievo, grazie all'applicazione dell'art. 12 della Convenzione, secondo l'interpretazione citata della sentenza n. 1/02 della Corte Costituzionale.

In proposito, bisogna tenere presente che la dottrina più recente tende a mettere in discussione la tradizionale distinzione del procedimento di affidamento dei figli minorenni tra giudizio di cognizione diretto ad accertare chi debba essere il genitore affidatario e quali le modalità dell'affidamento e giudizio di esecuzione del provvedimento pronunciato per ritenere che l'esecuzione del provvedimento non debba considerarsi come momento distinto e separato dalla fase di merito, ma debba essere intesa come parte di un discorso unitario costituito da una prima fase - nella quale si propone il progetto di un nuovo assetto dei rapporti familiari a seguito della sopravvenuta crisi - ed una seconda fase di attuazione del

provvedimento e di merito insieme, nella quale il progetto contenuto nel provvedimento di merito viene realizzato in concreto.

Si ritiene in sostanza che la seconda fase non debba essere intesa come mera esecuzione, ma vada anch'essa intesa come una fase di merito e costituisca la verifica operativa della validità del progetto programmato teoricamente nel giudizio cognitivo di merito. Essa deve quindi intrecciarsi con la prima fase sì da dar luogo a modifiche del progetto pensato ovvero anche al suo totale cambiamento, quando la sua concreta attuazione ne dimostri la necessità nell'esclusivo interesse del minore. Questa seconda fase deve essere dinamica perché deve tener conto dell'esigenza di costruire o modificare relazione umane, deve tener conto della necessità di realizzare nuovi equilibri personali o nuovi assetti familiari. Si tratta, va ribadito, di trasferire nella realtà l'ipotesi teorica di un nuovo sistema familiare contenuta nel provvedimento e verificarne la praticabilità. Tale verifica può essere fatta solo mano a mano che il progetto si attua, con la necessaria duttilità per operare tutte le variazioni opportune in corso d'opera, ma anche con la dovuta umiltà per quei progetti che, pur ritenuti validi e corretti in ipotesi, si dimostrino in concreto inattuabili (per l'interferenza di una qualche variabile, che va comunque messa nel conto, quando si progetta su emozioni e sentimenti e che è fisiologica in ogni caso nel percorso di crescita di un minore).

In conclusione, il giudice dell'attuazione del provvedimento deve poter essere libero di sospenderne lo svolgimento, se esso non si dimostri praticabile, rinviando il provvedimento al giudice del merito perché, tenuto conto dei rilievi emersi, valuti l'opportunità di modificarlo in tutto o in parte o di modificarlo egli stesso se è contemporaneamente giudice del merito e giudice dell'esecuzione del provvedimento.

Questa impostazione è evidentemente del tutto alternativa a quella della tradizionale procedura rigida e formale quale è quella indicata dalla giurisprudenza della Cassazione e propone l'attuazione del provvedimento attraverso innumerevoli mediazioni e accorgimenti, non più la mera rigorosa esecuzione del medesimo, tant'è che può tradursi in una non-esecuzione, quando la coazione necessaria diventi insopportabile e perciò idonea a produrre un danno maggiore rispetto a quello al quale dovrebbe far fronte.

Un modello che almeno in parte si avvicina alla prospettazione sopra indicata è quello data dall'art. 669 *duodecies* c.p.c., che in materia di provvedimenti cautelari dispone che l'attuazione delle misure aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, avvenuta sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento, il quale ne determina

anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni. sentite le parti.

Un tale modello di procedimento potrebbe essere applicato anche nei giudizi di esecuzione dei provvedimenti di affidamento dei figli minori, integrandone la disciplina con l'ascolto dei minori stessi che ai sensi dell'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo potrebbe essere effettuato direttamente dal giudice oppure tramite il servizio sociale territoriale, (in quanto "organo appropriato" a tale scopo) e dando rilevanza al punto di vista del minorene capace di discernimento in conformità a quanto disposto dal citato art. 13, comma 2. della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980.

A tale risultato potrebbe pervenire sin da ora la giurisprudenza in via interpretativa diretta oppure anche riproponendo la questione di costituzionalità già affrontata dalla sentenza 2 marzo 1987 n. 68 della Corte Costituzionale che, sollevata in sede di opposizione all'esecuzione di un decreto del tribunale per i minorenni con cui si precisavano le modalità degli incontri tra un figlio minore ed il padre non affidatario, fu dichiarata inammissibile solo perché aveva investito una norma non pertinente rispetto alla censura proposta (cioè l'art. 612 e non l'art. 613 c.p.c. relativo alle difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione, difficoltà rappresentata in quel caso dalla resistenza opposta dal minore all'esecuzione forzata del provvedimento).

### **2.6.2. Il procedimento per l'esecuzione e la legge contro la violenza familiare**

Un contributo importante in questa direzione si trae peraltro anche dal modello d'intervento proposto dalla legge contro la violenza familiare, che assume rilievo sia in generale sia quando tale normativa trovi applicazione nel corso di un procedimento di separazione o di divorzio. Pare opportuno esaminare entrambi tali profili.

- a) Il primo contributo deriva dal fatto che, per far riferimento alla concreta messa in atto degli ordini di protezione, l'art. 342 *ter*, ultimo comma, c.c., utilizza indifferentemente sia il termine "attuazione" che "esecuzione" senza attribuire a quest'ultimo il significato specifico di esecuzione coatta. In sostanza, si delinea in questo procedimento il modo in cui il legislatore ritiene che possa essere risolta la questione proposta: con il ricorso allo stesso giudice sia per la decisione di merito che per

l'esecuzione, ma anche con un'unica decisione sia per il merito che per la determinazione delle modalità di attuazione e facendo sì che valutazione di merito e attuazione delle decisioni procedano di pari passo. Da un lato, se sorgono difficoltà o contestazioni sull'attuazione dell'ordine di protezione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficio sanitario (art. 342 *ter.* ultimo comma); dall'altro all'udienza, che si svolge entro 15 giorni dell'ordine di protezione (assegnando all'istante un termine non inferiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto), il giudice può confermare, modificare o revocare l'ordine di protezione. (art. 736 *bis.* 2° comma, c.p.c.).

Infine, il richiamo finale al procedimento di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. lascia intendere che tale provvedimento è comunque sempre revocabile o modificabile.

Non possono esservi dubbi allora che merito ed esecuzione in questo procedimento siano un tutt'uno senza soluzione di continuità.

- b) L'altro profilo riguarda il caso in cui i provvedimenti contenenti ordini di protezione siano pronunciati nel corso di un giudizio di separazione o di divorzio.

Anche qui viene meno - almeno nei casi di maggiore conflittualità familiare, che non sono pochi - la distinzione tra fase di merito e fase dell'esecuzione.

In tali casi sembra, cioè, prospettarsi un coinvolgimento almeno parziale tra esecuzione e merito, perché il giudice, intervenendo con provvedimenti con contenuti *ex* 342 *ter* c.c. e modificandoli opportunamente, ben potrà tendere alla realizzazione di nuovi assetti accettabili per tutti i componenti, prima di pervenire alla sentenza conclusiva del merito, che potrà sancire il risultato di sperimentazioni in ordine a nuovi assetti familiari effettuate in corso di causa.

## **2.7 La mediazione nelle misure contro la violenza familiare e nei procedimenti di separazione e divorzio**

L'ultima novità importante che la legge contro la violenza familiare introduce è quello relativo ai centri o servizi di mediazione familiare. Si tratta di una disposizione rilevante perché è la prima volta che la mediazione entra nel procedimento giurisdizionale civile ed anche perché, tramite l'art. 8 della legge n. 154/01, essa entra anche nei procedimenti di

separazione e divorzio. Questo riferimento merita un'attenzione particolare perché è indice di una scelta legislativa diretta ad intendere l'intervento giudiziario che impone l'allontanamento non più solo come il momento della coazione, bensì anche come quello del confronto, della ricerca di soluzioni mediate, di prospettive di pacificazione.

### **2.7.1. Il concetto di mediazione**

Pare utile potersi soffermare un po' più diffusamente su questo tema oltre che per la prospettiva appena indicata in cui la mediazione si inserisce, anche perché il rapporto tra processo e mediazione è da tempo oggetto di riflessione e ridurre la mediazione ad un ruolo semplicemente ancillare del processo come lettera della norma citata sembra fare, significa probabilmente non creare i presupposti perché essa possa assumere la necessaria rilevanza nel processo in generale ed ai fini della nostra materia in particolare.

È opportuno perciò approfondire brevemente questo rapporto e porsi, anche alla luce delle considerazioni che ne deriveranno, la questione della formazione di un giudice, che possa essere in grado di far fronte alle esigenze connesse alla complessità della situazione e dare le risposte necessarie. Questione tanto più urgente da affrontare ora che si prospetta la previsione di una riforma diretta all'unificazione delle competenze familiari e minorili.

A) La mediazione sta lentamente entrando in vari settori del processo: accanto al riferimento citato che riguarda la mediazione familiare, richiama la mediazione anche la legge sul giudice di pace, prevedendone l'utilizzazione in ambito penale, mentre in ambito minorile la messa alla prova prevede la realizzazione di un progetto di intervento che, oltre ad altri impegni, individui le modalità di attuazione dirette a riparare le conseguenze del danno e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa. Anche nell'ambito del procedimento penitenziario la magistratura di sorveglianza ha da tempo avviato esperienze di mediazione e riparazione per l'applicazione di misure alternative alla pena.

Questo ingresso della mediazione in diverse disposizioni normative è l'effetto dell'attenzione che il legislatore dimostra per quella recente nuova cultura che, alla ricerca di diverse modalità di fare giustizia, va proponendo vari strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti dentro e fuori della giurisdizione, che vanno dalle camere

arbitrali all'esperienza del processo del lavoro, dalle camere di conciliazione fino alle esperienze dei tribunali di sorveglianza e alla mediazione.

Nell'ambito della giustizia minorile, in particolare, sono stati costituiti uffici per la mediazione in varie sedi (Torino, Bari, Milano, Foggia, Cagliari, Sassari, Trento), sorti sulla base di protocolli d'intesa tra Regioni, enti locali, tribunali per i minorenni e Ministero della giustizia, che costituiscono oggi i documenti di maggiore rilevanza istituzionale e operativa esistenti in Italia e consentono di conoscere la cultura che sul tema della mediazione esprimono alcuni tra gli enti regionali e comunali più importanti d'Italia.

- B) È possibile in tal modo pervenire ad una chiara definizione del concetto di mediazione che manca nella legge ed individuarne le principali specificità.
- Concetto pacifico di mediazione è quello per cui essa è l'attività nella quale un terzo neutrale, il mediatore, ha il compito di favorire la comunicazione tra due o più soggetti in conflitto: il mediatore non giudica, non impone soluzioni, ma offre l'opportunità di parlare e di essere ascoltati in uno spazio protetto, libero e confidenziale.
  - Il termine "conciliazione" non è mai utilizzato come equivalente del termine "mediazione".
  - Peculiarità della mediazione è l'incontro di soggetti in conflitto tra loro e quindi l'esistenza di soggetti, termine inteso con riferimento a persone fisiche o gruppi di persone fisiche e non ad enti o società. Il fine che la mediazione si propone è infatti quello di ricostruire o costruire la relazione interpersonale.
  - È essenziale la presenza del mediatore, cioè la presenza di una terza persona fisica con formazione altamente qualificata, neutrale e disponibile all'ascolto e a favorire soluzioni concordate.
  - Area di possibile intervento della mediazione è quella relativa: 1) ai conflitti sociali (rapporti di vicinato, problematiche interetniche, ambito scolastico); 2) alle relazioni familiari (anche intergenerazionali); 3) ai conflitti inerenti a fatti di rilevanza penale; 4) ai conflitti inerenti a fatti che interessano l'applicazione dell'ordinamento penitenziario.

### **2.7.2. Mediazione e processo: la necessità di una visione unitaria della mediazione**

Da quanto si è rilevato una prima premessa deve costituire il punto di partenza per la riflessione sulla mediazione in rapporto al processo e cioè che, per comprenderla bene, è essenziale anzitutto guardare alla mediazione in una dimensione unitaria, quella della c.d. mediazione senza aggettivi, quella che guarda al nucleo centrale della mediazione, prima che, sentendo l'influenza della materia nella quale viene chiamata ad intervenire essa diventi la mediazione con aggettivi, quella frammentata in mediazione familiare, scolastica, penale, interetnica, penitenziaria, minorile, ecc.

- a) Partendo da una visione unitaria sulla base dei principi che ispirano la mediazione familiare (che supera la cultura tradizionale della separazione coniugale come un giudizio contenzioso con “vincitori” e “vinti”, fondato sul principio della soccombenza e punta a reperire soluzioni consensuali e responsabilizzanti atte a favorire l'incontro delle volontà dei coniugi separandi e la realizzazione di soluzioni concordate nell'interesse dei figli minori) e, trasferendoli alla mediazione penale, è agevole cogliere che quello che spiega la profonda diversità tra mediazione e processo è la qualità diversa del modo di guardare al conflitto tra i soggetti. Anche in materia penale, cioè, come in quella civile, la mediazione tende non a realizzare un procedimento con imputati e parti civili confliggenti in ordine all'accertamento dei fatti e della loro ascrivibilità agli imputati, ma, al contrario, a recepire soluzioni consensuali e responsabilizzanti con la mediazione di un terzo neutrale. In sostanza la coscienza sociale sta, sia pure molto lentamente e con riferimento soprattutto ad alcuni tipi di conflitto, mutando atteggiamento in ordine alle modalità di gestione del conflitto stesso (quale che esso sia, giudiziario o non giudiziario e giudiziario civile, penale o amministrativo). Sta passando, cioè, dal privilegiare, per la soluzione del conflitto stesso, l'attenzione al passato (cosa che avviene con il processo tradizionale che tende ad accertare torti e ragioni nel contraddittorio - cioè con dinamiche conflittuali anche in modo esasperato - per giungere ad una verità processuale, il “giudicato”, che spesso lascia gli animi dei protagonisti ancora più esacerbati di prima), al privilegiare l'attenzione verso il futuro, inteso in termini di interventi che pongano al centro del loro interesse il conseguimento della pace sociale.

b) Partendo, al contrario, dai principi che ispirano la mediazione penale e trasferendoli alla mediazione familiare, va tenuto conto dell'ampio movimento culturale che, affrontando i problemi della sicurezza, si è posto nella prospettiva di realizzare quella che in altri momenti della storia dell'umanità è stata designata come giustizia di prossimità, una giustizia cioè che opera nell'ottica della vicinanza al cittadino. Scaturiscono di qui i discorsi relativi alla necessità di una tutela più adeguata per le vittime dei reati, di una diversa attenzione sociale ai temi dell'abuso e della violenza sessuale, ai conflitti connessi alle nuove realtà multietniche. Di qui la rivisitazione di fenomeni come quello della violenza negli stadi e quello dell'usura nelle possibili risposte sociali, la ricerca di nuovi percorsi su questi ed altri temi sociali, percorsi che vanno dalla mediazione come proposta per affrontare la conflittualità del quotidiano. Un'ottica, in sostanza, di vicinanza al cittadino sia materiale che morale. Si tratta di una vicinanza materiale in quanto tende a porsi in modo territorialmente vicino ai cittadini e di una vicinanza di qualità, in quanto tende a rispondere ai loro bisogni reali, ad ascoltarli, ad intervenire in modo personalizzato.

Inserita in un così ampio quadro prospettico, non c'è dubbio che anche la mediazione familiare acquisti un ruolo sociale importante e recuperi una dignità di funzione, di contributo alla pacificazione nella comunità, che la dimensione accentuatamente tecnica e separata, che per lo più i cultori e gli operatori della materia (prevalentemente psicologi) le attribuiscono, abitualmente tende ad attenuare notevolmente.

Da quel che si è detto emerge in modo netto il ruolo sociale del mediatore (sia dentro che fuori la giurisdizione), che è quello di aiutare i cittadini che a lui si rivolgono ad affrontare le molteplici situazioni problematiche in modo nuovo e diverso rispetto quello conflittuale che abitualmente si crea; ad accrescerne la competenza sociale, la capacità di superare le difficoltà relazionali sia di carattere familiare che sociale.

È quindi molto importante che la mediazione venga effettuata nel modo più adeguato e valido, quindi con le tecniche specifiche della mediazione.



### **2.7.3. La formazione del giudice**

Da quanto si è detto si desume che il legislatore ha inteso proprio nelle vicende più conflittuali e violente andare oltre il dato meramente processuale e puntare, nella sostanza, a contrastare la conflittualità più esasperata, introducendo la cultura di pacificazione, che è propria della mediazione. Una prospettiva, quindi, che ben si adatta a tutta la materia familiare oltre che ai casi di violenza familiare. Il rischio è tuttavia che l'utilizzazione della mediazione risulti fallimentare, sia perché la logica del processo contenzioso e quella della mediazione contrastano tra loro sia perché il giudice, mentre è tradizionalmente in possesso del corredo che gli consente di *ius dicere*, di pronunciare decisioni secondo la cultura del processo contenzioso, è molto meno in grado di gestire un ruolo di conciliazione, di attuare la giurisdizione della conciliazione.

Eppure la disposizione dell'art. 342 *ter* c.c. e gli orientamenti giurisprudenziali, che tendono a dare spazio alla mediazione nel processo, devono partire dalla considerazione che un intervento proposto o disposto di autorità senza un invio preparato è per lo più destinato ad un inevitabile fallimento.

È necessario allora un modello di giudice diverso, che sappia realizzare bene anche la giurisdizione della conciliazione, preparando il terreno ad un intervento del centro di mediazione. Se una formazione specifica dei giudici non sarà realizzata, se non sapranno anch'essi acquisire le necessarie competenze relazionali ed emotive per fare un buon invio al centro di mediazione così come per procedere all'ascolto del minore, ben difficilmente la cultura della mediazione potrà decollare nella giurisdizione familiare e minorile.

### **2.8 Quali prospettive**

Tirando ora le fila di queste complesse riflessioni, le linee di tendenza per il futuro in tutta questa materia possono riassumersi in tal modo.

- a) Si va decisamente verso l'unificazione delle competenze giurisdizionali familiari e minorili. I disegni di legge governativi proposti il 1° marzo 2002 dal Ministero della giustizia non lasciano dubbi in proposito. Si tratta di verificare se l'effetto ultimo sarà l'unificazione di tutte le competenze familiari e minorili oppure se l'unificazione di tutte le competenze familiari avverrà a prezzo della separazione di alcune competenze minorili (quelle penali). Viene in ogni caso assicurata la piena attuazione dei principi

del giusto processo con l'introduzione della difesa d'ufficio nel procedimento di adottabilità e di quella a spese dello Stato nei procedimenti relativi alla potestà genitoriale.

- b) Si va verso l'unificazione del momento della decisione di merito in tema di affidamento di minori e di interventi protettivi in loro favore e del momento dell'esecuzione dei relativi provvedimenti. Il modello degli interventi previsto dall'art. 342 *bis* c.c. potrebbe diventare quello da estendere ad ogni situazione nella quale emerga la necessità di realizzare in modo efficace nuovi assetti e non solo contrastare la violenza familiare; esso consente infatti di adottare continuamente con modificazioni o revoca del provvedimento di merito gli assetti programmati alle nuove esigenze emergenti, superando le attuali rigidità del procedimento.

In ogni caso nell'ambito di una riforma normativa della materia deve trovare spazio non solo l'ascolto del minore, ma anche una disposizione simile a quella dell'art. 13, 2° comma della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980, resa efficace in Italia dalla legge n. 94/94, per cui se il minore si oppone all'esecuzione del provvedimento si deve tener conto del suo parere, se ha raggiunto un'età che faccia ritenere che ha un adeguato grado di maturità. Peraltro, pur nell'attuale distinto procedimento di esecuzione, l'ascolto del minore deve essere considerato sin d'ora indispensabile.

- c) È necessario pensare a nuovi modelli d'interventi giurisdizionali che facciano decollare la giustizia della conciliazione, affinché i giudizi (sia civili che penali) attinenti a tematiche familiari favoriscano il superamento dei conflitti interpersonali e non la loro ulteriore esasperazione.
- d) In questa prospettiva, che è l'unica ipotizzabile per il futuro, l'utilizzazione nel processo dei servizi sociali e della mediazione diventa molto importante, anche perché in tal modo la voce del minore entra nel processo. Molto importante è anche che tale utilizzazione non sia meramente burocratica, ma sia anche il modo di trasferire nel processo la cultura della mediazione e dei servizi sociali. Emerge perciò la necessità di far fronte alle notevoli carenze, dando rapida attuazione alla legge quadro di riforma dell'assistenza (L. 328/00) e realizzando una legge in tema di mediazione. L'attuazione della legge quadro dell'assistenza è poi quanto mai urgente per rafforzare i necessari interventi di sostegno in favore dei nuclei familiari multiproblematici che tendono ad essere sempre più numerosi.

- e) Infine, è ormai essenziale una diversa e più completa formazione del giudice, tale da consentirgli di gestire adeguatamente non solo la giurisdizione contenziosa, come già fa, ma - anche e soprattutto in materia familiare e minorile - la giurisdizione della conciliazione.

## PARTE V

### LE INIZIATIVE A LIVELLO CENTRALE

## 1. Il governo e i ministeri

Questa parte della Relazione passa in rassegna il lavoro compiuto dal Governo, dai Ministeri e dagli organismi di coordinamento, controllo e indirizzo nella lotta ai fenomeni della violenza e dello sfruttamento sessuale dei minori. Le attività svolte nel corso dell'ultimo biennio sono indubbiamente molte, articolate e finalizzate a migliorare, potenziare e consolidare l'impegno dell'Italia sia a livello nazionale che internazionale. Il quadro che ne emerge è quello di un'amministrazione centrale fortemente coinvolta su questi temi, ma che manca di momenti di coordinamento e monitoraggio delle iniziative, con il rischio non tanto di una sovrapposizione di competenze, quanto di una mancata ottimizzazione e valorizzazione delle risorse disponibili, nonché dei risultati raggiunti. Accanto all'elencazione delle attività sarebbe stato interessante riuscire a delineare una valutazione rispetto agli obiettivi e al tipo di interventi specifici attuati, purtroppo la frammentarietà delle informazioni e la mancanza di un sistema di monitoraggio costante e aggiornato, trasversale a tutti i ministeri e a tutti gli organismi rilevanti, ha impedito tale approfondimento che si auspica possibile nel prossimo futuro.

### 1.1 L'impegno del Governo

Nel maggio 2000 l'Italia ha proceduto alla ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 182 sulle forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile (Legge 25 maggio 2000, n. 148) che fa riferimento anche alla lotta al fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori. L'articolo 3 della Convenzione include infatti tra le forme peggiori di lavoro minorile «l'impiego, l'ingaggio e l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici», mentre nella relativa Raccomandazione n. 190, si prevedono, all'articolo 15, una serie di provvedimenti specifici volti alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile. È importante segnalare che tali strumenti sono in parte già previsti dalla legislazione italiana, in particolare dalla legge 269/98, che fa riferimento allo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, ponendosi, pertanto, la legislazione italiana in qualche modo all'avanguardia, visto che lo sfruttamento sessuale del minore è considerato

non semplicemente una delle “peggiori forme” di lavoro minorile bensì una forma di “riduzione in schiavitù”.

La Convenzione impegna gli Stati membri a definire e attuare programmi volti ad eliminare le peggiori forme di lavoro minorile, nonché ad attuare meccanismi idonei a monitorare la concreta applicazione dei provvedimenti attuativi della Convenzione.

I bambini e gli adolescenti sono stati al centro dell’attenzione del Governo anche in occasione della Conferenza di Palermo sul crimine transnazionale organizzato tenutasi dal 12 al 16 dicembre 2000. In tale occasione sono stati aperti alla firma della comunità internazionale la Convenzione Onu contro il crimine transnazionale e due Protocolli addizionali relativi, strumenti multilaterali il cui scopo è la lotta ai fenomeni criminosi collegati ai movimenti migratori. In particolare il primo protocollo, adottato con risoluzione A/Res/55/25 del 15 novembre 2000 dalla 55° Sessione delle Nazioni unite ha per oggetto la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta delle persone, in particolare di donne e bambini e stabilisce la prima definizione internazionale comune di “tratta” al fine di standardizzare la terminologia, le leggi e le pratiche dei paesi nella definizione degli interventi di repressione del crimine e di protezione delle vittime; il secondo riguarda, invece, il traffico illegale di persone migranti.

Durante il percorso negoziale di definizione della Convenzione e dei due Protocolli addizionali, l’Italia ha svolto una forte funzione propositiva affinché il loro scopo principale non fosse un’ulteriore criminalizzazione delle vittime della tratta, bensì la lotta al crimine organizzato internazionale che trae vantaggio da queste azioni illegali. L’Italia ha firmato il 12 dicembre 2000 la convenzione principale, il protocollo contro la tratta ed il protocollo contro il traffico di migranti via mare, terra e aria.

Nel luglio 2001 è stato organizzato a Firenze dall’Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni unite per i bambini e conflitti armati, dal Social Science Research Council di New York e dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza – Istituto degli Innocenti con il sostegno del Governo italiano il seminario *The Impact of Armed Conflict on Children: Filling Knowledge Gaps* un incontro dedicato alla discussione e all’analisi delle strategie di intervento sull’impatto dei conflitti armati nei confronti dei bambini.